

1^a TORNATA DEL 28 MARZO 1873

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PISANELLI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione dello schema di legge per l'aggiunta di giudici ad alcune Corti di appello, di tribunali e preture — Dichiarazione del deputato Fara — Approvazione dell'articolo 5 — Dichiarazione del ministro al 6° e sua aggiunta al 7° — Osservazioni dei deputati Ara ed Ercole, e spiegazioni del ministro e del presidente — Aggiunta di un articolo del deputato Marchetti, ritirato dopo osservazioni del deputato Lesen e del ministro — Istanza del deputato Fara circa l'aggregazione giudiziaria della colonia di Tunisi, e dichiarazione del ministro — Dichiarazione del deputato Michelini. = Discussione dello schema di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie di Napoli e Sicilia — Opposizione del deputato Englen all'articolo 2, stato aggiunto, e parole in sostegno dei deputati Zaccaria, relatore, e De Donno — È approvato con modificazioni, dopo osservazioni del ministro — Opposizioni del deputato Di Cesarò al 3°, che è difeso dal relatore — Emendamento dei deputati Varè e Samarelli al 7° — Obbiezioni del deputato Englen — Osservazioni e chiarimenti del ministro e del relatore — È rinviato alla Giunta. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'affrancazione di annualità dovute al demanio.*

La seduta è aperta alle 11 20 antimeridiane.

BERTEA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; ed espone il seguente sunto di petizioni:

623. I Capitoli delle chiese cattedrali di Città di Castello, di Alife e di Como ricorrono con identiche petizioni per ottenere modificato l'articolo 21 dello schema di legge per l'estensione alla provincia romana delle leggi sulle corporazioni religiose.

624. Rolando Pietro, avvocato patrocinante in Torino, rassegna alla Camera alcune considerazioni a favore del sistema della terza istanza, e fa voti perchè venga questo adottato a preferenza della Cassazione.

625. La Giunta municipale di Piana dei Greci, provincia di Palermo, fa istanza perchè venga sancito lo schema di legge, presentato dal deputato Minghetti, per la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini.

PRESIDENTE. Il deputato Sormani-Moretti scrive che per suoi affari privati gli occorre un congedo di giorni otto.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AUMENTO DI GIUDICI IN ALCUNE CORTI DI APPELLO, TRIBUNALI E DI PRETURE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per aumento di funzionari presso alcune Corti di appello e tribunali, e istituzione di due nuove preture in Roma.

Si era rimasti all'articolo 5 che fu rinviato alla Giunta.

FARA. Io sono dolentissimo di avermi imperiose circostanze costretto a non poter intervenire, fin da principio, a questa discussione.

E ne sono dispiacente, non solo per non aver potuto aggiungere la mia debole parola a sostegno dei diritti della Corte di Cagliari di avere un presidente di sezione, ma ben anco per non aver potuto difendere, come feci in Comitato, i diritti di quelle altre Corti contemplate dal presente progetto di legge.

Intanto sono lieto che l'emendamento da me proposto nel Comitato, dell'aumento di due consiglieri per la Corte di Cagliari, abbia trionfato nella Camera.

I miei colleghi ricorderanno come, in sostegno del mio emendamento, tra le molteplici ragioni che allora io addussi, confortassi pure la mia insistenza nel chiedere quell'aumento con due irrefragabili documenti o petizioni, quali erano una deliberazione del municipio di Cagliari ed un memoriale di tutti gli avvocati di quel foro, vale a dire di quasi tutti gli avvocati della Sardegna.

Le ragioni da me allora adottate ritengo sieno state con maggior valentia svolte da que' miei onorevoli colleghi che tennero la parola nanti la Camera ussiffatta questione.

Ma ritengo pure per certo rimediare a ciò che io, rispettando il voto della Camera, credo una vera ingiustizia per la Corte di Cagliari, possa rimediare, dico, od accettando una simile proposta che gli verrà necessariamente fatta nell'altro ramo del Parlamento,

od accettandola quando io gliela riproporrò formalmente allorchè verrà in discussione il nuovo organico giudiziario, che quei documenti da me presentati, vale a dire la deliberazione del municipio di Cagliari ed il memoriale di tutti gli avvocati di quel fôro, non sieno estranei alla determinazione finalmente presa dal ministro, di consentire all'aumento dei consiglieri della Corte di Cagliari, come suppongo, anzi ritengo per certo, non sieno stati estranei al solenne suffragio favorevole della Camera.

Rimane ora per la Corte di Cagliari la questione di giustizia, d'avere, cioè, un presidente di sezione. Se la discussione a tale riguardo non fosse già chiusa in questo recinto, io la conforterei di tali e tante ragioni da piegare l'animo del ministro e della Camera in favore di tale opinione.

Ma ciò sarebbe ora inutile, sarebbero parole senza scopo pratico, perciò io me ne astengo.

Intanto non dispero che il signor ministro possa e voglia provvedere.

PRESIDENTE. La Giunta a cui fu rinviato l'articolo 5 lo ha redatto nel seguente modo :

« Art. 5. Nella città di Roma sono istituite due nuove preture, composte ciascuna di un pretore, di un cancelliere e di due vice-cancellieri.

« La circoscrizione territoriale delle preture sarà stabilita con decreto reale nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio comunale. »

Accetta l'onorevole ministro questa proposta della Commissione ?

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Siccome non si tratta che della riproduzione del primo disegno di legge, io l'accetto.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 5 di cui ho dato lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 6. È inoltre istituita una pretura nella terra di Nettuno composta di un pretore e di un cancelliere.

« La circoscrizione territoriale della pretura di Nettuno sarà stabilita con decreto reale, sentito il Consiglio provinciale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo fare una dichiarazione circa questo articolo, che fu votato l'altro giorno dalla Camera. Io lo combattei, ma poichè la Camera credette approvarlo, io debbo dichiarare che aspetterò i documenti che mi saranno comunicati intorno all'istituzione di questa pretura. Se da essi risulterà che non sia punto necessario d'istituirla, io mi opporrò alla sua istituzione in Senato, e ripresenterò la questione alla Camera.

BACCELLI, relatore. La Commissione prende atto della dichiarazione fattaci dal signor ministro che, anche sopprimendo la terza pretura civile, egli non di meno avrebbe acconsentita la pretura urbana.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Confermo la medesima dichiarazione che, cioè, istituirò una seconda pretura urbana, se, a termini dell'articolo 34 della legge sull'ordinamento giudiziario, ne sarà fatta domanda dal Consiglio municipale, e dimostrata la necessità.

FARA. Quando l'articolo in massima è stato votato, non so come il signor ministro viene a fare la dichiarazione che aspetterà i documenti per deliberare se debba o no sostenere l'istituzione della pretura di cui si tratta.

Voce. È per quella di Nettuno : l'articolo non è ancora legge.

FARA. So benissimo che l'articolo non è ancora legge. Ma mi pare molto strano e mi ha fatto molto senso l'intendere che, mentre questo articolo è stato votato e questa pretura è già stabilita per suffragio della Camera, venga ora il ministro a dire, dopo la fatta votazione : aspetto i documenti per vedere se debbo o no sostenerla.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Al Senato.

FARA. Ma questo vorrebbe dire che il signor ministro non ha tuttora elementi sufficienti per giudicare se questa pretura sia o no necessaria. Ora intendo le sue riserve e le sue esitanze in via di fatto, ma non so se esse diano molta guarentigia al progetto di legge votato da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se fosse stato presente all'altra tornata avrebbe visto qualche cosa di più, cioè che il ministro...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sono opposto.

PRESIDENTE. Ecco ciò che dà chiarimento alle spiegazioni del ministro.

Una voce. Ancora non è legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(La Camera approva.)

« Art. 7. La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei funzionari stabiliti dalla presente legge, sarà per decreto reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Occorre fare a questo articolo un'aggiunta per l'indennità d'alloggio da corrispondersi a quei funzionari che hanno stabile dimora in Roma. Potrebbe per ciò formularlo nel modo seguente :

« La somma occorrente per il pagamento degli stipendi stabiliti dalla presente legge, e della indennità di alloggio per quelli che hanno residenza in Roma, sarà per decreto reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia. »

ARA. Io ho chiesto la parola su questo articolo 7 per fare una proposta che credo sarà accettata dalla Giunta e dal signor ministro, ed è di aggiungere dove si dice : « Sarà per decreto reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia » le parole : « nella parte straordinaria del bilancio di grazia e giustizia. »

Mi pare che sia facile la dimostrazione della giustizia di questa mia proposta.

In tutta la legge, in tutti gli articoli si dice *temporaneamente*, dunque mi pare che sia logico di mettere « nella parte straordinaria; » in questo modo si potrà portare all'ordinaria quando sarà il momento e togliere lo stanziamento dal bilancio tuttavolta che si riconoscerà cessata la necessità del medesimo.

L'onorevole signor ministro ha detto che è suo desiderio di venire ad una circoscrizione generale, ma che vi sono moltissime difficoltà da sormontare e che egli non vede il momento di poterlo fare.

Io non ho creduto di appoggiare i miei amici Ercole e Villa Tommaso, quando hanno proposto di fare una aggiunta di personale alla Corte di appello di Torino, perchè colla presente legge volevasi provvedere semplicemente pei casi d'urgente necessità, mentre in Torino, sebbene sia necessario un aumento, però, stante la somma solerzia dei consiglieri di quella Corte, le cose procedono bene. Ripeto quindi che non mi sono unito a quest'istanza perchè credo che in questo momento non sarebbe stata opportuna.

Affinchè però si venga al più presto ad una nuova circoscrizione generale, intendo si conservi alla legge il suo carattere provvisorio.

Mi permetto quindi di fare al signor ministro una raccomandazione.

Desidererei che l'onorevole ministro nella relazione del bilancio preventivo volesse compiacersi di riferire, relativamente appunto alle Corti ed ai tribunali, dove si sono fatti degli aumenti, quali saranno gli arretrati, e quali i cambiamenti che saranno per avvenire dopo, che sarà andata in esecuzione la legge attuale, affinchè la Commissione generale del bilancio sia in grado o di conservarli nella parte straordinaria, o di portarli nella parte ordinaria secondochè sarà il risultato della relazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho difficoltà alcuna che si aggiungano le parole: « in aumento al bilancio nella parte straordinaria, » anzi credo opportunissima questa aggiunta.

Alla domanda poi che fa l'onorevole Ara di conoscere le condizioni di questi tribunali, rispondo che già ne ho dato notizia alla Camera con presentare i documenti e lo stato delle cause presso le Corti ed i tribunali, ai quali si è cercato di provvedere. Da questi documenti risultano il numero degli affari arretrati di ciascun collegio giudiziario, e le ragioni dei provvedimenti che sono stati proposti.

Ripeto poi ancora una volta che ho parlato di provvedimenti temporanei, non definitivi, perchè effettivamente io credo che la questione della circoscrizione giudiziaria è una questione difficile che il Parlamento deve risolvere una buona volta per fare che l'amministrazione della giustizia proceda più ordinata e più pronta. Il quale scopo sarà raggiunto se, come spero,

la Camera accorderà il suo voto al relativo progetto di legge che ho presentato, e che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

ERCOLE. Io in massima non mi oppongo agli articoli del progetto di legge che sono ora proposti, tanto dall'onorevole ministro, quanto dalla Commissione, e, se ho da dire la verità, deploro che la Commissione sia stata così arrendevole che, mentre prima proponeva tre preture per Roma, si sia poi contentata di una dichiarazione dell'onorevole ministro per la istituzione di una pretura urbana in questa capitale con regio decreto, in forza dell'articolo 34 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Io non dubito che il signor ministro manterrà la sua promessa, ma, a mio avviso, era meglio che si fosse subito provveduto per legge, giusta l'opinione emessa nella tornata di ieri dall'onorevole nostro presidente, in risposta all'onorevole Capone, e così si era sicuri che la pretura urbana per Roma sarebbe stata istituita poco tempo dopo la pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Questo non si può più discutere perchè è già votato.

ERCOLE. Io ho detto questo per modo di osservazione e non altro, e vista la molta arrendevolezza della Giunta.

Del resto, se coll'articolo 7 non si provvede fino ad ora la somma occorrente per la pretura urbana, ancora quando il ministro, secondo la sua dichiarazione, mantenga la promessa, come non ne dubito, di istituire questa terza pretura urbana, si troverà più tardi in imbarazzo per la somma. Dunque tanto vale contemplare anche la spesa per la pretura urbana, e non limitarsi alla somma per il pagamento degli stipendi dei funzionari stabiliti dalla presente legge, la quale accenna a sole due preture e non a tre.

Ecco il motivo per cui ho domandato la parola.

Non parlerò più di Torino, essendo la questione già stata risolta; solo avrei voluto che il ministro, dal momento che era constatato da un documento ufficiale il bisogno di un discreto aumento di personale, avesse invitato i capi di quella Corte a fargli una proposta formale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ce n'era di bisogno.

ERCOLE. Scusi, onorevole ministro, ripeto, che dal momento che il guardasigilli era informato che a Torino c'era un bisogno urgente, avrebbe, secondo me, potuto invitare quel procuratore generale ed il primo presidente a mettersi d'accordo fra di loro; mentre consta, in modo positivo, che lo stesso primo presidente, interpretando il comune pensiero, ha pregato l'egregio Eala di consentire che il suo discorso inaugurale del nuovo anno giuridico venisse, a cura della Corte, mandato alla stampa, e dacchè un documento così importante fu fatto di pubblica ragione, mi pare, un po'

strano che si venga poi a dire all'orecchio del ministro che non vi è questo bisogno, e contraddire ciò che in modo così solenne ha constatato l'onorevole Eula.

Io non voglio qui smentire l'onorevole mio amico Ara, ma il fatto sta ed è, che io non credo possibile che un procuratore generale della tempra del signor Eula, venga a dire alla presenza di tutta la magistratura, riunita in assemblea generale a Torino, che c'era bisogno urgente di aumento di personale e citi perfino il numero di 788 cause pendenti a tutto il 31 dicembre 1872, invocando uno straordinario provvedimento, che un'altra Corte in pari condizione ha già ottenuto, e poi si riconosca che questo bisogno non esiste.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ella torna a discutere una questione già finita e risolta.

ERCOLE. Io non ritorno a discutere la questione, ma siccome se n'è parlato...

PRESIDENTE. Ma è stata respinta.

Il deputato Ara ha fatto un'altra proposta, ma si riferisce all'articolo 7. Ora ella non parla sull'articolo 7.

ERCOLE. Permetta, onorevole presidente, io ho presto finito.

Siccome l'onorevole Ara ha spiegato il motivo per il quale egli non ha appoggiato la nostra proposta, così io ho preso argomento dalle sue osservazioni per dimostrare che essa era appoggiata ufficialmente e solennemente sui bisogni constatati, in modo ufficiale, dal procuratore generale Eula avanti alla Corte di appello di Torino, riunita in assemblea generale il 3 gennaio prossimo passato.

Del resto non era per questo motivo che io aveva domandato la parola; io l'avevo chiesta unicamente per richiamare l'attenzione della Commissione e del ministro guardasigilli, perchè, portando esso nel suo bilancio la somma occorrente per le due nuove preture di Roma, che abbiamo testè votate, si pensasse pure ad inscrivere nella parte straordinaria la somma necessaria per la terza pretura, che oramai è pure una necessità per Roma, e che il ministro ha già dichiarato di voler istituire al più presto possibile ed appena sarà promulgata la legge.

MARCHETTI. Fin da quando fu pubblicato il decreto per la nuova circoscrizione territoriale della provincia romana, si dovette osservare che, fra qualche altra poco comoda distribuzione di paesi, vi era quella dei due comuni di Manziana e di Canale, i quali si trovano a poca distanza dal mandamento di Bracciano, e furono aggregati al mandamento di Tolfa ed al circondario di Civitavecchia. La distanza di Manziana da Bracciano è di soli sei chilometri, e quella di Canale è di soli dieci chilometri, mentre poi si trovano del doppio o del triplo distanti dalla Tolfa e anche più da Civitavecchia.

Quindi l'onorevole ministro guardasigilli, sullo scorcio della Sessione del 1870-71, presentava al Se-

nato un progetto di legge di un solo articolo così concepito:

« I comuni di Manziana e di Canale, dipendenti dal circondario di Civitavecchia e dal mandamento di Tolfa sono aggregati per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi al circondario di Roma ed al mandamento di Bracciano. »

Questo disegno di legge fu approvato dal Senato, ma poi fu chiusa la Sessione senza che potesse essere discusso dalla Camera. Se l'onorevole guardasigilli non avesse nulla in contrario, io troverei molto opportuno di profittare dell'occasione che ci presenta questa legge per provvedere all'urgente necessità, che nessuno vorrà negarmi, di aggregare al mandamento di Bracciano i due comuni di Manziana e di Canale. Noti l'onorevole guardasigilli che il comune di Manziana formava, sotto il Governo pontificio, un madamento a parte (che allora chiamavasi *Governo*) e che questo gli fu soppresso. Proporrèi pertanto che il progetto di legge da me letto, e che non si potette approvare nella passata Sessione, fosse adottato come articolo aggiunto, negli stessi termini in cui fu allora approvato dal Senato.

ARA. Mi rincresce che l'onorevole mio amico Ercole abbia di nuovo parlato sulla sua proposta relativa alla Corte d'appello di Torino. Poichè l'ha fatto, ripeterò, a mia giustificazione, i motivi pei quali non ho appoggiato la proposta da lui fatta.

Prego la Camera di ritenere l'indole di questa proposta di legge. La medesima venne presentata per supplire ad urgenti bisogni verificatisi in alcune Corti e tribunali. Ora io ho la convinzione che quest'urgenza non esiste per la Corte d'appello di Torino. Questa funziona bene, come l'onorevole ministro può dire, e l'ha dichiarato nella precedente tornata.

Le cause, benchè numerose, non sono in ritardo, e vengono chieste all'udienza pochissimo tempo dopo l'iscrizione a ruolo. Ciò stante doveva io appoggiare proposte che potessero far pericolare la legge? È cosa evidente che se tutti facessero somiglianti proposte, senza una gravissima necessità, l'attuale disegno di legge potrebbe riceverne danno. (*Bene! Bravo!*)

ERCOLE. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.

ERCOLE. Me ne appello all'imparzialità dell'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Parli per un fatto personale, e dica qual è.

ERCOLE. Ho già dichiarato che il procuratore generale ed i capi di quella Corte non potevano fare una proposta scritta, perchè il progetto di legge che abbiamo discusso fu presentato alla Camera il 20 dicembre ultimo; invece quel documento, a cui io ho accennato, e di cui anche l'onorevole Villa ha dato lettura ieri l'altro, porta la data del 3 gennaio 1873. Quel documento, a mio avviso, equivale ad una proposta

formale di aumento di personale, se non è qualche cosa di più, perchè lo stesso procuratore generale della Corte d'appello di Torino, dopo di avere constatato che il numero delle cause civili pendenti a quella Corte è di 788 (notate bene, o signori, 788 cause pendenti!)...

PRESIDENTE. Questo è un suo apprezzamento.

ERCOLE... ha detto essere il caso d'invocare lo stesso provvedimento che si era già adottato dal Parlamento per la Corte di Genova. Domando io, potev' il procuratore generale fare una proposta più concreta? Io non sono venuto a dire che la Corte di Torino non funzioni bene; non ho detto questo; ho detto: noi abbiamo un documento ufficiale nelle mani, quello del procuratore generale di Torino, signor Eula, che dice che bisogna per quella Corte adottare un provvedimento che il Parlamento ha già adottato per un'altra Corte. Io ho constatato un fatto che nessuno può smentire, ed ho deplorato che l'onorevole ministro guardasigilli sia venuto ieri l'altro in quest'Aula a dichiarare che il primo presidente della Corte d'appello di Torino, senatore Castelli, gli abbia detto che questo bisogno non c'era, e che l'aumento di affari poteva essere vinto dall'operoso volere dei suoi magistrati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi faccia dire più di quello che ho detto; è una lode che ho resa al buon volere di quell'onorevole presidente ed all'operosità di quella magistratura, ed ho fede che la mia speranza non verrà delusa.

ERCOLE. Mantengo quello che ho detto.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, invece di parlare per un fatto personale, ella rientra in una discussione più che esaurita.

ERCOLE. Io non ho risolta la questione, è stato l'onorevole Ara che l'ha risolta.

PRESIDENTE. È un suo apprezzamento che in quel documento si fosse fatta una proposta. Il ministro e la Camera l'altro giorno sarebbero invece stati di altro avviso, reputando che il discorso del procuratore generale, che accenna al bisogno di aumentare il numero dei consiglieri in quella Corte, non fosse una proposta. E difatti il ministro ha ritenuto che una semplice proposta neppure bastasse, ma occorresse un accurato esame della cosa. Dunque l'incidente è esaurito.

ERCOLE. È una proposta formale. Mantengo la mia opinione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 7 come fu emendato:

« La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei funzionari stabiliti dalla presente legge e delle indennità di alloggio per coloro che hanno residenza in Roma sarà per decreto reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nella parte straordinaria. »

Pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

A questa legge, il deputato Marchetti propone una aggiunta di cui do lettura:

« I comuni di Manziana e di Canale, dipendenti dal circondario di Civitavecchia e dal mandamento di Tolfa, sono aggregati, per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi, al circondario di Roma ed al mandamento di Bracciano. »

LESEN. Io sostengo in massima quanto ha detto l'onorevole mio amico e collega Marchetti, vale a dire, la necessità di segregare Manziana dal mandamento di Tolfa ed aggregarlo a Bracciano.

Le ragioni di questo cambiamento sono così evidenti che lo stesso onorevole guardasigilli presentava un progetto di legge a tale scopo nella Sessione del 1871. Però la Sessione fu chiusa ed il progetto di legge rimase in asso.

L'unica difficoltà che io trovo oggi, perchè l'articolo proposto dall'onorevole Marchetti, possa passare come aggiunta alla presente legge, sta in questo: che è detto in esso che i comuni di Manziana e Canale debbono essere segregati dal circondario di Civitavecchia anche amministrativamente. Ora è da vedersi se questo può passare come aggiunta in un progetto di legge come è quello che sta in discussione.

A me quindi pareva più pratico che, piuttosto di avere a sostenere un'opposizione coll'onorevole guardasigilli, ci dovessimo limitare a raccomandare a lui di presentare al più presto possibile in questa Sessione un progetto di legge d'accordo col ministro dell'interno, e così noi potremo avere quello che desideriamo, e che d'altronde tutti siamo concordi nel riconoscere giusto.

Quindi io pregherei l'onorevole mio amico Marchetti a non volere insistere nella sua proposta, ma unirsi a me piuttosto in una raccomandazione perchè il ministro voglia ripresentare quel progetto che è rimasto in sospenso per la chiusura della Sessione.

BACCELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Samarelli; ma, se l'onorevole Marchetti aderisse al ritiro, la discussione sarebbe finita.

MARCHETTI. Io non so se l'onorevole ministro di grazia e giustizia trovi difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Lesen.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non dissento quanto al merito della domanda, perchè effettivamente l'anno scorso, d'accordo col ministro dell'interno, fu presentato al Senato e propriamente nella tornata del 12 giugno 1871, un articolo di legge che è quello che l'onorevole Marchetti vorrebbe riprodurre.

Questo articolo era così concepito:

« I comuni di Manziana e di Canale, dipendenti dal circondario di Civitavecchia e dal mandamento di Tolfa sono aggregati per tutti gli effetti giudiziari e

amministrativi al circondario di Roma ed al mandamento di Bracciano. »

Le ragioni che consigliavano queste modificazioni alla circoscrizione di quel mandamento furono lungamente esposte nella relazione che precede il progetto di legge. Aggiungo di più che la Commissione del Senato aveva accettato l'articolo ed aveva fatta la sua relazione. Quel progetto però non potè essere votato perchè la Sessione fu chiusa.

Ma mi si presenta alla mente una difficoltà che credo abbastanza grave, ed è che in quel progetto di legge si parlava di una nuova circoscrizione non solo giudiziaria, ma anche amministrativa di quei comuni. Ora sarebbe egli prudente di aggiungere al progetto che discutiamo, il quale riflette l'amministrazione esclusivamente giudiziaria, un articolo che riguarda un provvedimento di natura diversa ?

Non per la sostanza, ma per la forma, adunque, non mi pare conveniente di aggiungere alla presente legge l'articolo che si è proposto ; e credo sia più opportuno farne oggetto di uno speciale disegno di legge.

MARCHETTI. Sebbene io non trovi nuovo nelle leggi italiane che le leggi relative ad una materia tante volte ne abbraccino anche un'altra, specialmente per ciò che concerne la finanza, tuttavia desidero che l'amministrazione della giustizia si tenga separata dalle altre. Quindi prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo prego a proporre quanto prima questo progetto di legge onde al più presto mandarlo in esecuzione.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge resta così esaurito.

Rimane un ordine del giorno dell'onorevole Fara che è del tenore seguente :

« La Camera invita il ministro onde nel lavoro organico disponga che la colonia di Tunisi sia aggregata per i suoi effetti giudiziari in appello alla Corte d'appello di Cagliari. »

FARA. Sarò brevissimo, com'è mio costume, e tanto più lo sarò in questa circostanza, in quanto che mi pare non debba nè si possa razionalmente muovere nessuna difficoltà alla proposta che ho avuto l'onore di fare.

La colonia italiana di Tunisi nei suoi appelli dipende nientemeno che dalla Corte d'appello di Genova, mentre si ha Cagliari a poca distanza da Tunisi ed esiste pure a Cagliari una Corte di appello.

Qual ragione quindi perchè le cause in appello di quella colonia vengano giudicate dalla Corte di Genova, Corte lontanissima da Tunisi per tante e tante leghe di mare ?

Di certo nessun'altra ragione se non spreco di tempo, che pure è moneta, e maggiori spese all'erario, e vessazioni ed incomodi maggiori per le cause da decidersi e per i poveri giudicabili. Io rammento, o signori, d'aver veduto, pochi anni or sono, un povero

avvocato della colonia accusato, se non erro, di truffa, arrivare al porto di Cagliari sul vapore come detenuto, e poi essere stato costretto ad un viaggio di altre 36 ore di mare, fino a Genova, per essere giudicato di un'accusa dalla quale mi pare sia stato assolto.

Voi vedete, o signori, tutte le funeste conseguenze del presente sistema, lo sconcio della presente circoscrizione giudiziaria.

Voi vedete di certo e consentite con me nel ritenere durissima e biasimevolissima cosa il maltrattare un onesto cittadino in siffatto durissimo modo, mentre ciò si può scongiurare adottando la mia proposta.

Non mi distendo molto sulle ragioni di economia per lo Stato ; sono per se stesse evidenti.

Militando quindi per la mia proposta la ragione di giustizia, militando quella dell'economia per lo Stato, militando infine la ragione che la nuova circoscrizione giudiziaria deve farsi più ragionevole, più proficua, più utile per le popolazioni di quello che oggi noi sia, e contro la quale, se venisse in discussione, sorgerebbero proteste in tutti i banchi della Camera da tutti i rappresentanti della nazione, io porto fiducia che il signor ministro vorrà consentire nella mia proposta, come porto fiducia vorrà consentirvi anche la Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la proposta come raccomandazione a studiare la questione alla quale si accenna, tanto più che essa non riguarda soltanto la legge di circoscrizione giudiziaria, ma fa parte della legge consolare.

FARA. Lo so bene che riguarda la legge consolare, epperò dipende anche dall'onorevole ministro degli affari esteri, col quale mettendosi d'accordo l'onorevole ministro di grazia e giustizia, la mia proposta può essere fra breve tradotta in legge.

MICHELINI. Io non voglio entrare nell'esame di questo progetto di legge ; desidero solamente dichiarare che voterò contro di esso.

Dopo aver tenuto dietro con molta attenzione ai lunghi dibattimenti nei quali si sono fatte affermazioni contraddicenti, di modo che mal si può sapere quali siano le vere, e quindi se sia necessario caricare l'erario della spesa per il pagamento degli stipendi dei nuovi magistrati, a me sembra che sarebbe stato miglior consiglio, piuttosto che perdere parecchi giorni intorno ad una legge provvisoria, sollecitare la discussione in questo recinto di quella definitiva, che è già stata approvata dal Senato. Imperciocchè, se è necessario aumentare alcuni consiglieri in certe Corti d'appello, alcuni pretori, è ancora più conveniente diminuire il numero dei tribunali circondariali e delle preture, d'onde verrebbe più vantaggio che danno all'erario nazionale, mentre colla presente legge il danno non è compensato da verun vantaggio.

PRESIDENTE. Nella tornata d'oggi si procederà alla votazione di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME NELLE PROVINCE NAPOLITANE E SICILIANE.

(V. Stampato n° 29)

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane.

Ritengo che la Camera avrà già preso cognizione del progetto di legge, quindi si procederà alla disamina.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, numero 407, e nel decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane e siciliane, dovranno, fra due anni dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili. »

La parola spetta all'onorevole Englen.

ENGLN. Io crederei che il termine di due anni non sia sufficiente perchè vi sono molti proprietari, specialmente nelle Puglie, i quali pagano delle decime a centinaia.

Ora non è possibile che si possano fare tutte le operazioni indicate in questa legge nel termine di due anni, e ciò sarebbe malagevole anche per la magistratura. Quindi io credo che la Commissione non avrà difficoltà di estendere questo termine, sul quale io mi rimetto al di lei giudizio.

ZACCARIA, relatore. Faccio osservare che sono ormai dodici anni che questa legge viene innanzi al Parlamento, e non vorrei che si aprisse la porta agli emendamenti.

Nondimeno la Commissione non ha difficoltà di accrescere il termine per l'affrancamento, quantunque le procedure non siano poi tante da richiedere un tempo molto lungo, anzi sono spedite e brevi, secondo lo schema di questa legge.

Io crederei che, invece di due anni, il termine si potrebbe accrescere sino a tre, e ciò ancora per tenere l'armonia nella legge, trovandosi in un altro articolo accennato lo stesso tempo.

PRESIDENTE. Il deputato Englen, d'accordo colla Commissione, propone il termine di tre anni, il signor ministro accetta questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora, con questa modificazione, che,

invece di dire, *fra due anni*, si debba dire *fra tre anni*, metto ai voti l'articolo 1, testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 2. (*Aggiunto*) Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigere sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Englen.

ENGLN. Su questo articolo io dovrei fare una discussione piuttosto grave, e pregare la Commissione e la Camera a sopprimere l'articolo aggiunto.

In primo luogo, l'articolo è intieramente inopportuno nella presente legge. Questa legge tratta sostanzialmente dell'affrancazione e commutazione delle decime, ma non tratta nè risolve alcuna questione di diritto feudale, non parla della natura delle decime, non esamina se le decime siano dovute.

Dal primo all'ultimo articolo, questa legge non si riferisce ad altro che al modo di commutare e rendere affrancabili le prestazioni.

Ora l'articolo 2 esce interamente da quest'ordine d'idee, e mette innanzi una idea tutta estranea. L'articolo 2 non parla di ciò di cui si occupa la legge, cioè del modo di pagamento e della liquidazione, ma prevede un caso speciale, risolve una questione di diritto feudale, entra nel merito sulla natura e legittimità di una prestazione; io quindi credo che l'introduzione di questo articolo aggiunto sia inopportuna nella presente legge, la quale contiene provvedimenti di esecuzione, provvedimenti di procedura, e non contiene alcun provvedimento, dirò quasi, di cognizione, non contiene alcuna disposizione di diritto positivo. Questa questione dunque, e l'articolo che la vuol risolvere, non trova in questo progetto la sua sede naturale, ed io credo che debba rimettersi alla competenza del magistrato.

Ma se pure, ad onta della opportunità e della convenienza, volesse mantenersi tale articolo, io mi permetto di dire che esso è anche erroneo.

Io ho alta stima di tutti i componenti della Commissione, fra cui vi sono uomini superiori, i quali non si adonteranno delle mie parole: vi era l'onorevole relatore De Filippo, il quale nella sua relazione ha mostrato di essere molto competente in questa materia; vi è l'onorevole Spaventa, il quale, nel 1861, quando dirigeva il dicastero dell'interno in Napoli, ha dato una spinta potente a queste operazioni demaniali; ed è stato l'autore di leggi ed istruzioni, che degnamente fanno seguito al Codice feudale napoletano; vi è l'onorevole Tocci, il quale è uomo pratico in queste materie, e, nel 1861, quando io era commissario demaniale nelle provincie di Calabria, egli ha lavorato al mio fianco, ed abbiamo dato termine a dei lavori in numero tale che sono stati superiori a quelli di tutti gli altri commissari demaniali. Quindi mi sia permesso di dire che in ciò la Commissione è caduta in

un equivoco, perchè l'articolo da essa aggiunto è contrario alle leggi feudali, e stabilisce un principio assoluto che nelle leggi medesime non esiste.

La Commissione ha ragionato in questo modo:

« Tutte le decime le quali esistevano ed esistono tuttora devono essere rispettate, con che sieno commutate ed affrancabili. »

Le decime consistono nei frutti, i frutti suppongono un fondo coltivato, ma quando il fondo non è coltivato, è un bosco, o sono terre salde, in tal caso non vi possono essere prestazioni, sul bosco e sulle terre salde, perchè l'articolo primo della legge del 16 ottobre 1809, abolì assolutamente queste prestazioni.

Ma io prego la Camera di riflettere che quest'abolizione assoluta non vi è.

Il detto articolo è così concepito:

« Tutti i diritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stagione, sui fieni e sulle spine, che gli ex-baroni esercitano sui fondi posseduti dai privati, sono aboliti. »

Qui pare che l'abolizione sia assoluta, ma prego la Commissione di procedere oltre.

Nell'articolo 3 è detto:

« Le servitù abolite coll'articolo primo sono legittime nel caso che abbiamo in loro favore un giudicato della Commissione feudale. »

Dunque vi possono essere benissimo dei casi che coloro che posseggono questi diritti li abbiano legittimamente.

Quando la prestazione è effetto di contratto, o di concessione, è legittima: essa non rappresenta più un abuso, una giurisdizione feudale, ma rappresenta un diritto dominicale che deve essere rispettato, e non deve essere abolito assolutamente, come fa la Commissione, senza compenso alcuno.

Ed io giustifico la Commissione per questo equivoco, poichè anche nel decennio gli uomini stessi che in quel tempo eseguivano quelle leggi, incorrevano spesso in erronee interpretazioni, tanto che il ministro Zurlo, il cui nome io invoco a cagion d'onore, poichè desso fu ed è onorato nelle provincie napoletane, come un giorno era onorato nell'alta Italia, e dopo in Italia tutta, il nome di Cavour.

Questo ministro scrisse una circolare, con la quale conferma che vi sono dei casi in cui le dette servitù sopra i boschi sono compensabili.

« Per regola generale, disse il ministro, ogni servitù del pascolo non deve sussistere. Così esige il bene dell'agricoltura e la libertà dei fondi proclamata dalla novella legislazione. Ma, oltre a questo principio, l'articolo 48 del decreto del 1809, avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo che sia l'effetto di riserva, ne discende la conseguenza che ogni altra servitù che non abbia la medesima condizione s'intenda abolita, senza riserva. »

E badisi che questa circolare fu scritta nel 1812.

Dunque sono abolite solamente quelle che non sono

l'effetto di riserva, ma quelle che sono l'effetto di riserva sono affrancabili con un compenso.

Dunque, se debbono avere un compenso, non potete abolirle assolutamente.

Io quindi credo che sia miglior consiglio lasciare che siffatte questioni siano risolte dai tribunali nei singoli casi.

Quando il ministro presentò questa legge al Senato vi era un articolo presso a poco identico. Ma quell'articolo fu eliminato. Nella discussione generale poi vi furono due senatori i quali volevano introdurre l'aggiunta che ora ha fatta la Commissione; e il ministro stesso, l'onorevole De Falco, dichiarò che egli non si opponeva all'introduzione di questo articolo, ma che era affatto inutile. Perchè dunque adesso la Commissione viene ad introdurlo nuovamente?

Io la prego di non insistervi. Questa è una questione doppiamente speciale: speciale, perchè interessa soltanto le provincie meridionali; specialissima e tecnica, perchè interessa una questione feudale. Non credo che la Camera possa trattenersi lungamente di una discussione accademica su questa questione.

Lasciamola dunque all'esame dei tribunali.

ZACCARIA, *relatore*. Mi duole che la Commissione non possa aderire alla proposta dell'onorevole Englen, con la quale domanda la soppressione dell'articolo secondo. La Camera mi permetterà che io risalga all'origine di quest'articolo.

L'onorevole Englen, maestro nelle cose feudali e pratico, come commissario ripartitore, conosce bene quali sono le brucianti relazioni fra i contribuenti delle decime ed i rappresentanti della feudalità. Non vi è commozione politica in cui non sorgano queste gravi questioni, ed è constatato che nelle provincie meridionali tanto nel 1848 quanto nel 1860 vi furono luttuosissime scene per le contrarietà che vi erano fra gli utenti le decime ed i proprietari delle medesime.

Accenno questo per ricordare all'onorevole Englen che, ogniqualvolta la Camera ha dovuto trattare le questioni feudali, sia per il principato di Piombino, sia per la Sardegna, sia per le antiche provincie, sia per la Venezia, ha sempre adottato dei provvedimenti eccezionali, perchè questa non è una questione puramente legale, ma evidentemente è anche una questione politica.

Si tratta che noi dobbiamo togliere quest'anomalia che ancora esiste e che non è del decoro del progresso attuale e della civiltà del paese.

L'onorevole Englen, distinto giureconsulto, sa che la civiltà ha già stigmatizzata la servitù personale. Se egli persiste a voler togliere l'articolo 2 dallo schema di questa legge, creda a me che altro non fa che prolungare in questo secolo, e forse nell'altro che segue, l'abbominevole servitù personale, che è una vergogna per questi tempi.

Si persuada ancora l'onorevole Englen, il quale è

troppo conoscitore delle provincie meridionali, che colà, come nella Sicilia, essendovi migliaia di ettari di terre non dissodate, se si sopprimesse l'articolo 2, l'idra del feudalismo rinascebbe vigorosa a misura che le terre ora silvane si andranno a dissodare. Movendo dal proposito che, mercè questa legge, dobbiamo farla finita colla feudalità, non possiamo adottare a questo fine altro provvedimento più opportuno e più acconcio di quello che si propone nell'articolo 2.

Dirò di più che nel primitivo disegno di legge, che fu nel 1864 presentato dall'onorevole Pisanelli, attuale nostro presidente in quest'Aula, l'articolo 2 era ben diversamente e più largamente concepito.

L'articolo 2 di quel progetto diceva che tutte le terre dissodate dal 1806 in poi erano affrancate dalle prestazioni feudali e che non vi si potessero asservire mai più. Tale era il desiderio della Commissione. Ma nella splendida discussione che seguì nell'altro ramo del Parlamento, vi fu sostituito l'articolo 2 che ora si discute...

ENGLÉN. È stato scartato.

ZACCARIA, *relatore*. Perdoni l'onorevole Englen, è stato ammesso.

Il concetto dell'articolo 2 è stato ritenuto dal Senato, essendosi riconosciuto che senza di esso la legge non avrebbe ragione di essere.

Due degli onorevoli senatori che ne facevano la proposta, acconsentirono di ritirare il loro emendamento, quante volte quel concetto si ritenesse implicito nel concetto di tutta la legge, e furono tanto cauti, che non si accontentarono della dichiarazione affermativa dell'onorevole guardasigilli, ma vollero ancora che fosse avvalorata dall'onorevole relatore.

Adunque l'articolo non venne formulato in quanto che si ritenne, essere quel principio impernato in tutto il meccanismo di questa legge. Che vuole di più l'onorevole Englen? Innanzi ad una disposizione già ammessa dai due rami del Parlamento e richiesta dal progresso della civiltà, la Commissione non può transigere.

Io direi: piuttosto ritiriamo tutto il sistema della legge, anzichè rinunziare alla benefica sanzione dell'articolo 2.

Prego l'onorevole Englen a considerare che nelle provincie meridionali moltissimi sono gli ettari delle terre da dissodare, e vedrà quindi l'inconsequenza di sopprimere l'articolo 2.

Ma fin qui sarebbero ragioni di convenienza, ragioni d'interesse politico, con le quali ho fatto l'apologia dell'articolo 2, ma io dirò pure all'onorevole Englen che non mancano delle ragioni dommatiche, imperocchè mi permetterà l'illustre giureconsulto che io non accetti la sua teoria.

ENGLÉN. È legge scritta.

ZACCARIA, *relatore*. Ed a quella mi riferisco. Già questa materia non è nuova, e l'onorevole Englen, ri-

corde che, per l'esecuzione della legge che sopprimeva la feudalità, furono in diverse regioni delle provincie meridionali nominati dei commissari e per le tre Puglie fu nominato il chiarissimo giureconsulto Acclavio, il di cui nome è conosciuto nelle nostre provincie. Ebbene, si compiaccia l'onorevole Englen di ascoltare il responso di Acclavio, nientemeno che nel 1811, sul quesito fattogli per parte dei possessori nel municipio di Poggiardo nella provincia di Lecce :

« Sul quesito fattomi per parte dei possessori di Poggiardo se, migliorando essi in vigneti od oliveti i loro fondi macchiosi od erbosi, possano soggiacere al peso della decima dei frutti verso l'ex-barone, ho l'onore di dirvi che non vi è luogo a temerlo; attesochè, per principio inconcusso della Commissione feudale non si è conservato il diritto di decimare agli ex-baroni dove siasi conosciuto legittimo, se non sulle terre solite a decimarsi, e secondo lo stato dell'attuale possesso, quale non sia stato modificato dalla decisione della già Commissione feudale. »

Questo responso era ispirato da principii di perfetto *giure*, poichè, nella legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806, si ritenne il principio che i baroni, in quanto alle *terragerie* che a loro favore si conservavano, si consultava il possesso in cui essi si trovavano al momento in cui si applicava quella legge. Tanto è ciò vero che, nell'articolo 2 della legge medesima, solennemente fu dichiarato che qualunque *novità* a quel possesso successivamente potesse avvenire si doveva considerare nulla, illegittima, improduttiva di conseguenze giuridiche, imperocchè era quello il momento in cui il legislatore contemplò quali potevano essere i diritti di questi ex-baroni che si potessero conservare.

Ora, è vero che con questa legge non fu abolita l'erbatia e la fida, ma non è del pari esatto che venne conservata col decreto del 1808.

L'onorevole Englen ha ommesso di rammentare il decreto del 16 ottobre 1809 che regola propriamente il destino delle terre salde.

Con questo decreto è dichiarato solennemente che il diritto di *canonica*, di *erbatia* e di *fida*, che i baroni avevano sui fondi boschivi dei particolari, rimanevano aboliti come ingiuste prestazioni usurpate dai baroni.

La circolare poi di Zurlo, del 1812, che l'onorevole Englen ha citata, non riguardava punto i diritti che il barone vantava come feudali sulle proprietà degli individui, ma quella versava sul compasquo che la legge aveva annullato come vicendevole servitù, tanto letale al progresso dell'agricoltura.

Non vogliamo confondere queste due materie ben diverse fra loro.

Dunque riteniamo come indubitato, come indiscutibile, che il diritto del feudatario sull'erba dei fondi dei privati fu annullato colla legge del 16 ottobre 1809.

Ora, domando io, quali potranno essere le conseguenze benefiche di questa legge? Attesochè il feudatario sulle terre incolte, sulle terre silvane, sui boschi, altro diritto non aveva che quello dell'erbativo e della fida; ma, sorvenuta la legge provvidenziale del 16 ottobre 1809, che l'ha abolito, evidentemente ne consegue che quei fondi rimasero riscattati da ogni soggezione, e sin d'allora rimasero liberi.

Ora, volere imporre una soggezione ed asservirli a misura che questi fondi si vanno a dissodare, a misura che il proprietario vi stilla il suo sangue, il suo sudore, riducendoli a cultura, ripugna non meno alla logica che ai dettati della scienza giuridica.

Io convengo che la giurisprudenza è stata oscillante su questa materia, ma l'onorevole Englen conosce che l'incremento o lo scadimento della feudalità talvolta veniva disciplinato dalla politica e da cotesto ambiente ancora si preoccupava il foro, sicchè in certe epoche qualche sentenza della Corte suprema ha dichiarato che cotesti fondi dissodati debbano essere sottoposti alla soggezione feudale. Ma non ricorda l'onorevole Englen che una sentenza della stessa Corte suprema più recente, cioè del 1862, ha dichiarato sinodalmente che i fondi non debbano essere più soggetti, poichè una volta liberati dalla legge salutare del 1809, non potevano più essere successivamente sottoposti al servaggio feudale? Conseguentemente, sia pel principio politico di convenienza, sia pel principio dogmatico delle leggi che ci governano, io non posso aderire alla proposta dell'onorevole Englen, e prego la Camera a mantenere l'articolo 2, altrimenti il sistema della legge tutto viene meno; e pregherei il proponente a ritirare il suo emendamento, concorrendo anche lui quest'oggi onde sia cancellato per sempre un miserabile avanzo medicinale.

Aggiungo ancora all'onorevole Englen che io, per la parte mia, ho fatto molti sacrifici a proposito di questo progetto di legge; abbiamo fatte concessioni che nella mia coscienza forse non avrei fatte se non trovassi un compenso nel conto saldato. La modifica dell'articolo 2, ridotto e rimpicciolito come è, non lede i diritti dei proprietari per le dissodazioni già consumate e per le quali provvederà la magistratura. Abbiamo ancora creato un privilegio, che non è nel Codice italiano, a vantaggio dei canoni procedenti dalla commutazione.

Abbiamo voluto in tutto essere in tutto concilianti, ma dopo tutte queste concessioni non mi sentirei di farne altre.

Laonde prego la Camera a respingere la proposta dell'onorevole Englen, e tanto più che avendo i due rami del Parlamento gareggiato costantemente nelle nobili aspirazioni del progresso, certamente non ricusaremo noi l'immenso beneficio dell'articolo secondo che già dal Senato venne concesso, e così compiremo questa legge con tanta ansia aspettata da dodici anni.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

DE DONNO. Io aveva chiesta la parola prima.

PRESIDENTE. Ma ella parla nello stesso senso.

DE DONNO. Così risponderebbe a tutti e due.

PRESIDENTE. Parlerà dopo; si debbono alternare le opinioni.

ENGLÉN. Ripeto che mi dispiace di dover intrattenere la Camera di questa questione, ma io lo credo indispensabile.

L'onorevole relatore ha fatto appello a me a nome del progresso, ed io gli rimando la preghiera, ed in nome della civiltà e del progresso lo prego di ritirare quest'articolo. Egli ha detto che, togliendo questo articolo, si annullerebbe tutto il progetto; ma ciò non è: ho già osservato che il progetto intiero della legge non ha nulla di comune con quest'articolo, il quale riguarda una questione di diritto, mentre il resto della legge non contiene altro che provvedimenti sul modo di liquidazione. Egli dice: voi volete conservare un abuso feudale. Dio me ne guardi! Io voglio rispettare la proprietà privata, voglio assoggettare questa materia alla legge comune. Se voi credete che le decime siano un abuso feudale, in tal caso le dovete togliere tutte, anche quelle che ora conservate. Dunque io non intendo conservare un abuso feudale, ma intendo colpirlo a ragion veduta, e non già *a priori* senza prima riconoscere se l'abuso esista o no.

Egli ricorre sempre alla legge del 16 ottobre 1809 e sostiene che tutti i diritti feudali sono aboliti.

Io dico che non lo sono tutti, perchè, ripeto, l'abolizione non è stata assoluta, e quella stessa legge nell'articolo 3 dice che le servitù abolite coll'articolo 1 sono legittime quando abbiano a loro favore un giudicato della Commissione feudale, cioè quando sono fondate sopra un titolo, quando dipendono da un contratto, da una concessione, quando importano una partecipazione al diritto di proprietà (*Il deputato Zaccaria interrompe l'oratore*) invocando il decreto del 16 ottobre 1809.

Mi lasci dire, o non c'intendiamo più. È appunto il decreto del 16 ottobre 1809 che ho presente.

Lo leggo letteralmente:

« Portici, G. Napoleone, ecc., ecc.

« Art. 1. Tutti i diritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stazione, sui fieni e sulle spine, che gli ex-baroni esercitano sui fondi posseduti dai privati, sono aboliti. »

E poi, ripeto ancora, vi è l'articolo 3:

« Le stesse servitù, abolite coll'articolo 1, saranno legittime nel caso che abbiano in loro favore un giudicato, ecc. »

Voi stessi dichiarate nella vostra relazione che qualche volta il diritto sussiste, e che i magistrati lo hanno riconosciuto; perchè dunque annullarli per regola generale?

Che, se voleste essere conseguenti, dovrete abolire tutte le decime, anche quelle sui fondi coltivati, perchè l'articolo 1 dice: « Tutti i diritti di pascolo, di fida, ecc., che gli ex-baroni esercitano sui fondi dei privati. »

Se volete considerare che questa è un'abolizione assoluta, essa si riferisce anche ai fondi coltivi, nè fa alcuna distinzione tra questi e le terre salde; anzi la legge del 1808, a cui l'articolo della legge del 16 ottobre 1809 si riferisce, parla appunto dei fondi coltivati.

Io non insisterò più oltre su queste considerazioni, ma prego la Camera a considerare che è un errore (adesso che vedo che si insiste), lo dico e dichiaro apertamente, è un errore nel quale si è incorso, e prego la Camera ad accogliere la mia domanda di sopprimere o almeno modificare l'articolo 2, nel senso da me espresso.

ZACCARIA, relatore. Io dico una sola parola per dare uno schiarimento.

L'onorevole Englen, mentre ci appunta di errore, io credo che ci voglia gettare in un equivoco circa il concetto del decreto del 1809, il quale chiaramente e senza equivoci proclama che i diritti di pascolo e fida sono aboliti.

Ma badiamo che cotesta legge unicamente contemplava il diritto dell'erbativa sulle terre incolte e non mai il camposecco che tutti, con reciproca tolleranza, usavano sulle terre coltivate. Io mi appello a quanti giureconsulti siedono in questa Camera, i quali sanno bene che il diritto di pascolo e di fida, nel linguaggio feudale, non si poteva esercitare altrimenti che sulle terre silvane e sulle terre boschive, sulle terre colte giammai.

Fatta questa distinzione mi pare, che l'equivoco che vuole il preopinante trarre dalle parole del decreto del 1809, non vada più innanzi. Egli però da ultimo pare che si rifuggi nella eccezione, per la quale il diritto di erbare sui terreni saldi sia consolidato da un giudicato.

Ma noi non abbiamo mai inteso d'insorgere contro la cosa giudicata, perchè dal 1806, epoca in cui fu abolita la feudalità, sino al 1809 in cui fu emanato il decreto che aboliva il diritto di pascolo e di fida, scorsero tre anni, e in questi tre anni qualche sentenza ha potuto essere pronunziata, la quale legittimò il diritto di pascolo sulle terre silvane a favore dei già feudatari. Nè occorre alcuna spiegazione per somigliante ipotesi, essendo la cosa giudicata il supremo titolo civile che costituisce le fondamenta dell'ordine sociale; sicchè, a nome della Commissione, dichiaro che: se una spiegazione si voglia aggiunta all'articolo 2 per questa sola considerazione, non si ha difficoltà di rendere omaggio alla cosa giudicata.

DE DONNO. Io aveva chiesta la parola.

PRESIDENTE. Ma non l'aveva ceduta?

DE DONNO. Non l'ho ceduta.

PRESIDENTE. Siccome pare che ora sono d'accordo, non sarebbe il caso d'insistere.

DE DONNO. Se l'onorevole Englen non ritira le ultime sue parole, io mi trovo costretto a dargli una risposta, non ostante il fermo proposito di non prender la parola su questo malaugurato progetto di legge, che accetto solo per dura necessità.

ENGLÉN. Colle mie parole io non credeva di avere destata la suscettibilità di alcuno.

DE DONNO. Le ultime parole dell'onorevole Englen sono abbastanza gravi per farmi sentire il dovere di ristabilire la questione nei suoi veri termini. Gli errori non vengono dal banco della Commissione, la quale, perchè questo progetto potesse divenir legge, ha accettato gli apprezzamenti del Senato, sacrificando le solenni decisioni di questa Camera e le sempre uniformi conclusioni delle diverse Commissioni. Basta solo dare uno sguardo rapidissimo all'origine ed al progresso di questo progetto di legge, perchè l'onorevole Englen stesso senta il bisogno di ritirare la proposta che ha avanzata alla Camera, quella della soppressione dell'articolo 2.

Dopo che la Camera ad unanimità, il 7 aprile 1862, impegnò il ministro di grazia e giustizia e quello di agricoltura e commercio a presentare un progetto di legge per l'abolizione delle decime ex-feudali nella provincia di Terra d'Otranto, venne dalla Camera votato il progetto, potrei dire ad unanimità, al 28 di aprile 1865.

L'articolo votato dalla Camera nel 1865 suona nei seguenti termini:

« Art. 2. Non si reputeranno nella provincia di Terra di Otranto legittimamente soggette a prestazione le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806. »

Come ben vede la Camera immensamente maggiore era l'importanza dell'articolo 2 votato da essa nella seduta del 28 aprile 1865.

Ebbene questa stessa disposizione fu di nuovo votata dalla Camera, senza opposizione alcuna. Il progetto votato per due fiate dalla Camera cadde per non essersi potuto discutere dall'altro ramo del Parlamento. Le due posteriori Commissioni scelte sull'attuale progetto di legge furono anco unanimi nel ritenere l'articolo 2. Solo nella discussione innanzi al Senato, nel giugno 1870, il relatore fece opposizione all'articolo 2. Io mi dilungherei troppo, ed il tempo è prezioso, se volessi ricordare alla Camera la discussione che ebbe luogo su questo articolo.

Mi limito solo a dire che il Senato, per le ragioni addotte dall'illustre presidente Miraglia, relatore di quella legge, non volle risolvere una questione, della quale si era impossessato il potere giudiziario, al quale la lasciò impregiudicata. Sebbene io sia lungi dal dividere le ragioni di convenienza, e molto meno la storica, addotte dal chiarissimo giureconsulto Miraglia,

pure la discussione è del tutto oziosa, poichè la Commissione, dopo lunga e prudente disamina, ha creduto di sacrificare l'articolo 2 a solo oggetto che questo benedetto progetto di legge, che da più di 10 anni si discute, possa divenir legge, senza ulteriore attrito. Due onorevoli senatori, egregi magistrati, Errante e Poggi, si chiesero: Ai tribunali è riservata la cognizione delle cause per le dissodazioni avvenute dal 1806 fino al momento della promulgazione di questa legge; ma dal giorno che sarà promulgata la legge, questo diritto controverso deve ancora sussistere? Dovranno i tribunali essere chiamati a decidere tutte le questioni che potranno sorgere per le dissodazioni posteriori alla promulgazione della legge?

In conseguenza delle idee svolte, gli onorevoli senatori Errante e Poggi proposero il seguente articolo addizionale:

« Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge. »

Il relatore, la Commissione, il ministro di grazia e giustizia ed il Senato furono tutti concordi nel ritenere che l'articolo proposto dagli onorevoli Errante e Poggi racchiudeva un concetto tanto certo e vero che non aveva bisogno di essere formulato in un articolo, perchè risultava evidente dallo scopo della legge. Mi limito a dar lettura della conclusione del discorso del relatore:

« Piuttosto vorrei dare le dovute spiegazioni ai due detti preopinanti per convincerli di non essere necessario l'articolo da essi proposto. Per vero quale è il dubbio che tormenta le loro delicate coscienze? È questo, che le terre salde le quali venissero dissodate dopo la pubblicazione della presente legge potessero elevare la pretensione degli attuali decimanti pel terratico. Ma io mi permetto di far osservare che la loro proposta non avrebbe alcuna utilità pratica; perciocchè, non appena la prestazione in natura viene commutata in canone, finisce la colonia, è spezzato ogni vincolo tra la terra che non è più colonica ed il decimante, il quale non ha pel pagamento della rendita in danaro che la sola azione creditoria, puramente personale contro il debitore. »

Poi prosegue a svolgere le ragioni dell'inutilità della proposta dei due senatori Poggi ed Errante. La Commissione fa sue le spiegazioni date dal relatore, ed infine, il ministro guardasigilli, accetta le dilucidazioni date dal Miraglia e dice che l'articolo è inutile, mentre per le terre salde che si andrebbero a dissodare dopo la promulgazione della legge sono del tutto libere dai vincoli di cui è oggetto la legge.

Qual era l'articolo addizionale che presentavano l'onorevole Poggi e l'onorevole Errante?

È l'articolo che noi abbiamo copiato tal quale, e rimesso nella presente relazione.

È chiaro adunque che, oltre alle due votazioni della

Camera, e le diverse relazioni delle sue Commissioni, anche il Senato, il relatore, la Commissione ed il ministro di grazia e giustizia non hanno fatto nessuna obiezione all'adozione dell'articolo che hanno ritenuto compreso virtualmente nella legge, e che perciò si farebbe solo un'opera vana.

Dato così alla Camera un cenno della storia della proposta in discussione, mi si permetteranno due sole parole.

Il primo articolo della legge del 2 agosto 1806 dichiara: la feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita.

L'articolo 1 del decreto 16 ottobre 1809 è come segue:

« In tutti i casi nei quali la prestazione delle decime nella provincia di Lecce sarà riconosciuta legittima, l'esazione di esse non potrà estendersi se non al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto ed alle olive. È vietata in conseguenza l'esazione su tutti gli altri generi, ecc. »

L'articolo 3 dello stesso decreto dispone:

« Resta vietato insieme colla decima dell'erba ogni diritto di fida, ogni esazione di erbatica, ecc. »

Le decisioni della Commissione feudale, quando hanno riconosciuti i diritti dei feudatari, non sono andate mai al di là: *giusta lo stato dell'attuale possesso*.

Senza ingolfarci in altre disposizioni di legge, le allegare non sono sufficienti a chiedere dove si fondano questi diritti in aspettativa?

Ma lasciamo in pace le leggi, i decreti, i regolamenti, le decisioni feudali, i pareri degli uomini di legge, dei commissari del Governo e via dicendo, e solleviamo la questione all'altezza del Parlamento italiano: siamo legislatori e non magistrati. Ebbene, perchè il ragionamento dell'onorevole Englen possa avere un risultato pratico, è mestieri ritenere che, a dispetto delle cose sopra enunciate, nelle proprietà non dissodate sia rimasto un diritto del feudatario, tanto inseparabile da esse che le grava fino alla consumazione dei secoli, e le martorizza più duramente dell'ombra di Banco.

Se dopo mille anni il proprietario della sua libera terra versa su di essa i suoi risparmi, la inaffia dei sudori della sua fronte, da improduttiva la riduce produttiva, subito rinasce il diritto del feudatario in forza del lavoro dell'uomo: l'uomo lavora perchè la sua terra da libera divenga schiava, tributaria! Ma questi pretesi diritti, che non possono essere che diritti potenziali, anomali, in aspettativa, dipendenti dall'altrui volontà, hanno il peccato originale, perchè concepiti nell'era feudale. Ora l'onorevole Englen che, col suo voto ha contribuito ad atterrare la più grande creazione del medio-evo, si mostra agitato e timido dinanzi ad alcune ombre d'inutili, anzi gravi avanzi del lacero paludamento baronale. Come potrebbe la Camera italiana consacrare a Roma nel 1873 tali diritti o con

essi la feudalità? Come vede, onorevole collega Englen, non è la Commissione nell'errore: v'hanno verità che la stessa enunciazione è troppo.

Ecco, in poche parole, a che si riduce la pretesa dell'onorevole Englen e la conseguenza pratica di tutta la discussione. Per amore di concordia abbiamo sacrificati i veri principii che dovevano regolare questa legge, eliminando così le obiezioni che si potrebbero trovare nell'altro ramo del Parlamento; vogliamo noi togliere la sola disposizione di legge che onora la Camera, disposizione consacrata da due precedenti votazioni?

Non ho altro a dire che una sola parola sull'inutilità dell'articolo aggiunto, della quale ha parlato l'oratore.

Si è detto molto di tale inutilità, anche nel Senato; ma, se da tutti si riconosce il principio, perchè non consacrarlo in una disposizione di legge per togliere ogni dubbio? Non è questo il più utile ufficio del legislatore? Questa legge non ha avuto, non può avere altro in mira, che di far sopprimere giudizi, i quali hanno, non di rado, prodotte delle triste e deplorabili conseguenze.

Del resto il discorso dell'onorevole Englen è la più splendida prova che il progettato articolo non sia inutile. Conchiudo dicendo che la Commissione persiste nel ritenere necessario l'articolo 2.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La questione che si è presentata è stata largamente discussa e di molto chiarita. Ciò non ostante, mi permetto di aggiungere poche parole, sperando che potremo trovar modo di togliere da una parte gli scrupoli ed assicurare dall'altra i diritti pei quali si reclama. Non toccherò menomamente la questione gravissima della natura di queste decime, non ricercherò se sieno vettigali, feudali o coloniche; non toccherò neanche la storia di questa proposta di legge, che è innanzi al Parlamento dal 1864. Dirò solo poche parole per ricordare la storia di quest'articolo secondo.

Nel disegno di legge già discusso e votato dalla Camera vi era un articolo che diceva così:

« Non si riputeranno nella provincia di Terra d'Otranto legittimamente soggette a prestazione le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806. »

« Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi. »

Vede la Camera che questa disposizione della legge riguardava il passato fino al 1806. Ma nel Senato fu con molta ragione osservato che moltissime di queste questioni erano già deferite all'autorità giudiziaria; che vi erano sentenze di tribunali e di Corti d'appello e decisioni di Corti di cassazione, le quali avevano in vario senso risolta la questione se le terre salde dissodate dopo il 2 agosto 1806 fossero o no soggette a prestazione.

In pendenza di questi giudizi parve che l'azione della

legge fosse inopportuna, fu quindi ritirato l'articolo.

Però, alla fine della discussione della legge stessa, taluni senatori dissero: è giusto che sia tolto l'articolo votato dalla Camera perchè comprende questioni giudiziarie pendenti, ma vi rimane qualche cosa d'importante a fare, ed è di provvedere all'avvenire.

Lasciamo dunque, dicevano quei senatori, lasciamo pure riservata alla pronunciazione dei giudici la risoluzione della questione per le prestazioni anteriormente stabilite, ma dalla pubblicazione della presente legge in poi tronchiamo ogni controversia. E per quelle ragioni di economia pubblica e di libertà di possessi che ricordava l'onorevole deputato Zaccaria, il quale ha discorso per primo sopra questo argomento, fu proposto un articolo così concepito: « Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 si potrà pretendere nè esigere sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge. »

L'onorevole De Donno ha ricordata la discussione che ebbe luogo nel Senato sopra questa proposta. Ha ricordato che l'articolo non fu respinto perchè si fosse trovato contrario alla giustizia e ai diritti acquistati, come attualmente sostiene l'onorevole Englen; ma perchè, mentre convenivano tutti sopra l'opportunità e la legalità del concetto contenuto in quell'articolo, fu osservato che era inutile farne oggetto di una espressa disposizione, risultando esso da tutto il disegno della legge. E le ragioni per le quali si riteneva che l'articolo proposto fosse inutile, furono spiegate dall'onorevole relatore Miraglia, il quale osservava che: « non appena la prestazione in natura viene commutata in canone, finisce la colonia, è spezzato ogni vincolo fra la terra che non è più colonica e il decimante, il quale non ha pel pagamento della rendita in danaro che la sola azione creditoria puramente personale contro il debitore; epperò, qualunque mutazione di cultura si facesse sulla terra, non può giovare nè nuocere al creditore del canone. Se la terra sarà sterile o fruttifera poco importa al creditore del canone: egli altro diritto non ha che quello di esigere invariabilmente l'annua rendita in danaro. »

Se non che l'onorevole Englen faceva notare, e credo non senza ragione, che questo può riguardare le terre che sono già state dissodate, sulle quali vi sono le prestazioni; ma per quelle che si dissoderanno dopo, che cosa ne avverrà? Rispondeva l'onorevole Zaccaria che, essendo stati aboliti fino dal 1806 tutti i diritti di pascolo, di fida, ecc., non potrebbero assoggettarsi ora queste terre salde a patti e prestazioni non più riconosciute.

Io credo che l'onorevole Englen non mette in dubbio la ragionevolezza dell'osservazione fatta dall'onorevole Zaccaria; egli, come appare dal suo discorso, conviene sul principio che informa la legge del 1806, la quale aboliva queste prestazioni e queste servitù;

ma ricorda che in essa vi è un'eccezione per le prestazioni che fossero convalidate o da titoli o da un giudicato della Commissione feudale.

« Le servitù abolite coll'articolo primo, diceva la legge del 2 agosto 1806 all'articolo 3, saranno legittime nel caso solo che abbiano in loro favore un giudicato della Commissione feudale.

Ora, soggiunge l'onorevole Englen, immaginiamo (sarà un caso raro, ma è possibile), immaginiamo che per alcune di quelle terre salde vi fosse un giudicato il quale abbia dichiarata legittima la prestazione, o vi fosse un titolo che la dimostri tale, ne verrà egli di conseguenza che solo perchè le terre si dissodano dopo la pubblicazione di questa legge non vi sarà nè prestazione nè affrancamento di questa prestazione; che cesserà insomma il diritto di colui che ha per sè un giudicato della Commissione feudale od un altro titolo che legittimi il suo diritto sulle terre, comunque tuttavia salde?

E con ragione sembra all'onorevole Englen che non sarebbe conforme a giustizia un articolo di legge che distrugga un diritto che nasca da un titolo irrecusabile o da un precedente giudicato.

Ora io credo che si potrebbe venire ad un accordo su questo articolo, aggiungendovi una spiegazione e formulandolo nei seguenti termini:

« Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1, potrà pretendersi nè esigersi sopra terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, salvo che colui che la pretende avesse per sè un giudicato della Commissione feudale od altro titolo legittimo. »

Così sarebbero, a mio senso, tolte le difficoltà.

Si potrebbe forse opporre che difficilmente possa verificarsi questo caso; ma, se mai si verifichi qualche volta, è giusto che sia contemplato dalla legge.

Se dunque nell'articolo si aggiungessero delle parole che riserbassero questo diritto, quando se ne provi la legittimità con un giudicato o con altro titolo legittimo (Si! sì! *dal banco della Commissione*), io credo che si soddisferebbero tutte le esigenze, rispettandosi da una parte la libertà dei fondi e quei principii che coll'attuale progetto di legge si vogliono attuare, e dall'altra il diritto di proprietà, convalidato o da un giudicato o da altro legittimo titolo.

Se la Commissione acconsente, io credo che si potrebbe così, ripresentando l'articolo sotto una nuova forma, rimuovere le obiezioni che gli sono state fatte.

ZACCARIA, relatore. Noi abbiamo concordato coll'onorevole Englen di aggiungere all'articolo 2 le seguenti parole: « meno quella che possa risultare da giudicato della già Commissione feudale. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sta bene.

ZACCARIA, relatore. Pregherei quindi la Camera di acconsentire a questa modificazione, la quale veramente è sottintesa, perchè sta nel decreto del 1809.

PRESIDENTE. Così pure, invece di *esigere*, si dovrebbe dire *esigersi*.

ZACCARIA, relatore. Sì, signore.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 2 sarebbe così redatto:

« Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quella che possa risultare da giudicato della Commissione feudale. »

Pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 3. La commutazione delle dette prestazioni in annua rendita in denaro, qualora non sia giustificata per titoli e documenti la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse calcolato al 5 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

« Quando in questo periodo di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita o di locazione, costituirà la base della commutazione. »

PRESIDENTE. È caduto un dubbio intorno all'emendamento votato all'articolo 2, ma siccome si tratta solo di forma di compilazione, è in facoltà della Giunta, a norma del regolamento, di ritoccarla.

Onorevole Di Cesarò, ha la parola.

DI CESARÒ. Debbo dire sull'articolo 3 poche parole. Mentre la Camera fa opera di civiltà approvando questa legge, pare a me, che tanto più degna di civiltà sarà quest'opera quanto meno verrà a ledere gl'interessi delle parti rispettive, ed è però che all'articolo 3 io desidererei che, tra i criteri con cui dovrà farsi la commutazione, venga ammesso anche quello della perizia, qualora una delle parti non credesse conveniente di adattarsi ai soli criteri di coacervo stabiliti nell'articolo; anche se si vuole, mettendo le spese occorrenti a carico della parte reclamante.

Io vengo a questa considerazione mosso solamente dal fatto che moltissimi proprietari non esigono ordinariamente tutto quello a cui avrebbero diritto, perchè in generale le amministrazioni delle famiglie che avevano in passato proprietà feudali sono, anche tuttora, tenute con poco ordine e poca cognizione delle cose possedute.

Ond'è che stabilire quasi unicamente il criterio dell'esazione, ovvero dei fitti dall'ultimo decennio, sarebbe quasi una parziale spogliazione.

Questa è la considerazione che io sommetto alla Camera, lasciando alla giustizia dei miei colleghi di farne quel conto che pur si debbe.

ZACCARIA, relatore. Ancora mi duole resistere all'o-

norevole preopinante il quale dovrebbe avere innanzi agli occhi che la feudalità, comunque sia stata uccisa nel 1806, non fu sepolta, perchè è come quel generoso soldato che non basta ucciderlo ma bisogna dargli l'ultima spinta per gettarlo a terra, per cui la modificazione dall'onorevole Di Cesarò proposta sarebbe tale che sconvolgerebbe tutto l'andamento della nostra legge.

Noi per le provincie meridionali, e i Siciliani per le insulari, avevamo le leggi del 1808 e del 1810 le quali provvedevano all'affrancamento di queste decime col mezzo delle perizie; ma l'esperienza di oltre mezzo secolo ci ha dimostrato che questo è un sistema inefficace, un sistema che non ha prodotto i suoi effetti. Da qui la necessità di adottare altri sistemi, mercè dei quali, evitando le ambagi giudiziarie, si potesse celeramente, in un periodo brevissimo di tre anni, estinguere queste servitù perniciose all'agricoltura, ma pure al sacro diritto della proprietà. Cotesto novello sistema è quello che informa la legge che la Commissione propone all'approvazione della Camera adottando tre distinti criteri quasi universali e spontanei alla ricerca, ed in questi criteri anzitutto si riassume il pregio di questa nuova legge.

Ora, se noi tornassimo al vecchio sistema esiziale delle perizie, la nostra opera sarebbe frustrata, nuovamente c'immergeremmo in quel pelago di liti che scuipano tempo e spese e spesso fallace l'apprezzamento.

Per la qual cosa se noi accettassimo questa modificazione, distruggeremmo lo spirito informatore di questa legge, e ne sarebbero scalzate le fondamenta.

Adunque mi permetterà l'onorevole Di Cesarò che io, a nome della Commissione, non accetti la modificazione che egli propone, e prego la Camera ancora di non accettarla, perciocchè la bontà e l'utilità della legge è tutta riposta nella efficace funzione degli adottati criteri.

D'altronde egli ha parlato a nome della stessa civiltà e del rispetto ai dritti acquisiti. La è questa una augusta invocazione, per la quale io sento il debito qui di osservare che, se in tutte le altre leggi di questa natura molte concessioni eccezionali si sono fatte, è giusto perchè si sono considerate come leggi politiche, per le quali, senza le disposizioni eccezionali, non si raggiungeva il fine, però noi abbiamo l'amor proprio di affermare che in questo schema abbiamo commisurata la giustizia dal diritto comune senza allontanarcene una linea.

Laonde, con maturo consiglio, ne proponiamo alla Camera l'approvazione, la quale d'altronde due altre volte ha ponderatamente, ed allo stesso modo votata.

Ma si è detto: si può incontrare un patrimonio dissestato e mal condotto dai barratti negli affitti; sarebbero queste emergenze pregiudizievole al creditore delle decime. Oltre che questo sarebbe un caso eccezionale, e la legge si occupa *de eo quod plerumque fit*, questi

barratti non si fanno per dieci anni di seguito, più vi è associato l'altro criterio della compra e vendita, ed il prezzo diverso nel decennio si cumula all'estaglio, e si ricerca la media proporzionale, la quale è impossibile, ovvero estremamente improbabile che non esprima il giusto valore ed il prezzo reale delle decime affrancabili.

Mi pare che queste sono idee tali che non meritano alcuna censura e non può dirsi che non raggiungano la giustizia rigorosamente commisurata.

Però vi ha l'altro criterio improntato dalle contribuzioni dirette. La Camera ben due volte lo aveva adottato, accrescendo la intera rendita erariale di un'altra metà. Ora, la Commissione, conseguente al principio di una severa giustizia, ne propone il raddoppiamento, fiduciosa di avere in tale guisa soddisfatto le esigenze dei creditori.

Tutto ciò valga a provare, che la Commissione, con questo progetto di legge, non abbia offeso la giustizia distributiva, e però prega la Camera a votare i criteri proposti onde regolare la commutazione.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Di Cesarò nella sua proposta?

DI CESARÒ. Io voglio semplicemente osservare, all'onorevole Zaccaria, che le sue parole dette in nome dei *vassalli* non sono veramente opportune.

PRESIDENTE. Non è il caso di rilevare queste espressioni poichè non vi sono più nè baroni nè vassalli.

DI CESARÒ. Qui non sono *vassalli*, nè *domini eminenti*; qui non è il caso di fare una legge politica, una legge di riforma filosofica; non si tratta di dare l'ultimo colpo alla feudalità, la quale è morta e non deve più preoccupare, col suo fantasma, l'immaginazione dei legislatori; qui è soltanto il caso di commutare una prestazione, di svincolare la proprietà, lasciando illesi gl'interessi privati, sia che riguardino discendenti di antichi vassalli o sia che riguardino discendenti di antichi baroni. Ora appunto io credo che l'interesse di una delle parti è ferito dalla mancanza delle perizie, tanto più che, specialmente nelle provincie meridionali, e specialissimamente in Sicilia, dove le comunicazioni sono difficili, i proprietari, assai di rado possono recarsi alle loro possessioni, in località remote ed inaccessibili, e quindi sono rimasti e rimangono sempre in balia dei loro procuratori, i quali non ostante questo nome, per lo più non sono i curatori degl'interessi dei loro costituenti.

Io non fo proposta formale, perchè mi accorgo che essa non trova appoggio, e quindi non posso naturalmente nutrire fiducia che passi; ma avrei creduto di mancare ad un dovere se avessi taciuto le considerazioni che ho fatte in difesa della proprietà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato, come lo sono successivamente, senza discussione, i tre seguenti:)

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà

preso a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo, su cui grava la prestazione, calcolato per il doppio.

« La rendita sarà stabilita in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo.

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita, deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione grava.

« Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti o per giudizio di un perito.

« Art. 6. La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente.

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà proposta con atto di citazione a comparire avanti il tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione, e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere il domicilio.

« Oltre alle formalità comuni, indicate dalla procedura civile, dovrà la citazione contenere:

« 1° I nomi e cognomi dei convenuti;

« 2° L'indicazione del fondo o dei fondi gravati della prestazione e del comune al cui territorio appartengono;

« 3° Le corrisposte annue e la media quantità di esse, determinata per ciascun debitore;

« 4° Il titolo od il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione;

« 5° la liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio sul quale è fatta;

« 6° La interpellazione a contraddire fra sessanta giorni, con determinazione che, non contraddetta dentro cotesto termine, si avrà la liquidazione per accettata;

« 7° L'indicazione del giorno in cui si dovrà comparire, designando all'uopo o la seconda o la terza udienza ordinaria successiva al decorrimento dei sessanta giorni;

« 8° La omissione di ciascuna delle formalità indicate nei numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 ed 8 di questo articolo renderà nullo l'atto quanto alle persone dei citati, sopra i quali ricadono tali omissioni. »

L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. L'articolo che stabilisce delle regole di procedura e che finisce col dire che la omissione di ciascuna delle formalità indicate nei numeri 1, 2, 3, ecc., renderà nullo l'atto, è naturale che richieda una grandissima esattezza di locuzione, sotto pena di

incorrere frequentemente in questa nullità di cui è minacciata la sanzione. Ed io trovo in questo articolo che esso non sia corrispondente alle regole dell'articolo 134 del Codice di procedura civile.

Dice quest'articolo 7:

« Oltre alle formalità comuni, indicate dalla procedura civile, dovrà la citazione contenere: 1, 2, 3, 4, ecc. »

Or bene, io osservo che queste, che si presentano qui come aggiunte, sono regole molto spesso inferiori, più tenui di quelle che vengono stabilite per le cause solite, a processo formale, mentrè le presenti finiscono per essere a processo sommario. Si dice, per esempio, che, oltre alle formalità comuni, dovrà la citazione contenere i nomi e cognomi dei convenuti. Ma è egli possibile che ci sia una citazione che non indichi il nome ed il cognome del convenuto? Anzi il Codice di procedura civile vuole che oltre al nome e cognome, si indichi la residenza od il domicilio. Qui si richiede la indicazione del titolo o del possesso che dà il diritto; ora, non solo per la regola generale bisogna indicare questo, come uno degli elementi della questione, ma anzi il Codice di procedura richiede che si offra la *comunicazione* del titolo.

Dunque, io vorrei che quest'articolo settimo lasciasse sussistere l'articolo 134 del Codice di procedura qual è, e solo aggiungesse quelle determinazioni speciali che la Commissione ha voluto aggiungere, e che si trovano ai numeri 5 e 6 di quest'articolo.

Io mi rimetterei interamente alla Commissione per formulare, meglio di me, questo mio concetto; però l'avrei formulato in questo modo:

« La domanda di commutazioni sarà proposta con citazioni a comparire avanti al tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione, e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere domicilio. »

Oltre a quanto la legge di procedura richiede negli atti di citazione, questo dovrà contenere a pena di nullità:

« 1° La liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio sul quale si è fatta;

« 2° La interpellazione a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente tal termine, si avrà la liquidazione per accettata.

« L'udienza che dovrà fissarsi per la trattazione della causa in via sommaria, sarà la terza successiva al sessagesimo giorno dalla citazione. »

Questo è il pensiero della Commissione; solamente è tolto ogni dubbio che potesse sorgere dal confronto di esso coll'articolo 134 del Codice di procedura civile.

ZACCARIA, *relatore*. Prego l'onorevole Varè di non appuntare la Commissione di una tal quale dissonanza che riguarderebbe l'euritmia della legge in relazione con quella di procedura civile.

L'onorevole Varè già conosce che lo schema di questa legge ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

Dunque, la Commissione, mentre ha guardato qualche parte propriamente sostanziale, nelle incidentali per riverenza all'altro ramo del Parlamento, non ha creduto di toccarla e non ci ha messo le mani.

Dunque quello che ha detto l'onorevole Varè, pare che abbia qualche valore quantunque io amerei che fosse conservato l'articolo come ci è venuto dal Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto la proposta dell'onorevole Varè, perchè quando si dice: « oltre le formalità prescritte dal Codice di procedura per gli atti di citazione, » è inutile enunciare le formalità che sono nel Codice stesso indicate.

Però, a giustificazione del progetto, io faccio osservare alla Camera che esso fu presentato prima della promulgazione del Codice di procedura civile del 1865, e perciò si credette forse necessario di enunciare tutte le formalità necessarie per l'atto di citazione.

È giacchè ho la parola aggiungerò un'altra spiegazione circa un dubbio che mi era nato nell'animo relativamente all'articolo secondo aggiunto ed ora modificato dalla Commissione.

Si è detto nell'articolo: « salvo se abbiano un giudicato della Commissione feudale, ecc. » Ora io credo che questa restrizione sia fuori del concetto della Commissione medesima, perchè, se vi sono giudicati, da qualunque tribunale provenissero, gli uni devono avere tanta forza come gli altri. Ecco perchè io credo che dall'articolo 2 bisogna radiare le parole: *della Commissione feudale.*

PRESIDENTE. Si è già detto che la Commissione avrebbe riveduta quella parte, coordinandola al concetto...

ZACCARIA, relatore. Lo riprodurrà alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè propone, ed il ministro accetta, e mi pare che la Commissione non dissenta (*Il deputato Zaccaria accenna di sì*), propone, dico, che l'articolo 7 sia riformato nel seguente modo:

« La domanda di commutazione sarà proposta con citazione a comparire avanti al tribunale civile del territorio, nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione.

« Oltre a quanto la legge di procedura richiede negli atti di citazione, questa dovrà contenere a pena di nullità... (Qui vengono i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 7 della Commissione testè letti), poscia il seguente:

« L'udienza che dovrà fissarsi per la trattazione della causa in via sommaria sarà la terza successiva al sessagesimo giorno dalla citazione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'udire la lettura dell'articolo formulato dall'onorevole Varè, mi è sembrato che siasi omessa una disposizione di molta importanza, la quale è contenuta nell'articolo 7, ove si dice:

« Per i convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel comune dove sono siti i fondi gravati della prestazione, la citazione sarà notificata ai loro rappresentanti o amministratori residenti sul luogo, e, in difetto, al sindaco, il quale vidimerà l'originale.

« Essi dovranno *eleggere domicilio in detto comune*, altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, senza escludere quella delle sentenze, saranno fatte loro nella cancelleria del tribunale. »

Quest'obbligo di eleggere il domicilio nel comune ove sono siti i beni soggetti a prestazioni mi sembra cosa utilissima per la facilità delle notificazioni e la sollecita spedizione de' giudizi.

VARÈ. Tale disposizione esiste già nell'articolo 134, n° 5, del Codice di procedura civile in cui si dice che l'atto di citazione deve contenere il nome, cognome, la residenza, il domicilio e la dimora dell'attore, e soggiunge l'obbligo della elezione per chi risiede altrove.

Una voce. Si rimandi alla Commissione.

ZACCARIA, relatore. Credo che l'osservazione dell'onorevole ministro sia giusta. Infatti, qui non trattasi d'elezione di domicilio presso del tribunale competente, bensì dell'elezione di domicilio che deve farsi nel comune ove sono i beni soggetti a prestazione. Laonde, ad evitare ogni equivoco, pregherei la Camera di rimandare la proposta alla Commissione (*Segni d'assenso del deputato Varè*)

PRESIDENTE. Se la Camera non dissente, rimarrà sospesa la votazione dell'articolo 7, affinché la Commissione esamini la proposta dell'onorevole Varè.

ENGLÉN. Avevo domandato la parola su questo articolo.

PRESIDENTE. Ha ragione. Parli.

ENGLÉN. Ho domandato la parola sul comma 6 dell'articolo 7. Il comma 6 dice:

« 6° La interpellazione a contraddire fra sessanta giorni, con determinazione che, non contraddetta dentro cotesto termine, si avrà la liquidazione per accettata. »

Poniamo in corrispondenza questo comma coi seguenti articoli 10 e 28. L'articolo 10 dice che il tribunale dovrà, contro i convenuti legalmente citati o non contraddicenti, dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita secondo la liquidazione fattane dal creditore.

L'articolo 28 poi dice che le sentenze del tribunale non sono soggette ad opposizione per contumacia e nemmeno appellabili; di modo che, secondo questa legge, basta una domanda, anche capricciosa, perchè essa passa in giudicato, senza che il magistrato la guardi pure; anche in contumacia, e senza che vi possa essere appello nè ricorso. Ed osservi la Camera che la citazione e la liquidazione non è cosa semplice, perchè deve contenere l'indicazione del fondo; delle corrisposte annue per ciascun fondo gravato, la quantità delle medesime; il titolo o il possesso che dà di-

ritto ad esigere la prestazione, la liquidazione delle rendite in danaro e l'indicazione del criterio su cui è fatta. Dunque tutte queste operazioni, eseguite dal solo istante, si aggiudicano sulla semplice sua domanda.

Tutte le leggi eccezionali sono pericolose, poichè esse fanno a meno di quelle forme ordinarie le quali garantiscono il diritto delle parti; ma, quando in queste leggi eccezionali sono manomessi i principii cardinali di giustizia, allora esse diventano pregiudizievole e sovversive. Qui è violato il principio che non bisogna condannare alcuno *senza sentirlo*. Qui invece si condanna sopra la presunzione che il silenzio si intenda per acquiescenza piena ed assoluta.

Ed aggiungete che la citazione non dev'essere fatta nè alla parte nè al domicilio del convenuto, ma può essere fatta al suo rappresentante, e se il rappresentante non vi è, la citazione si fa al sindaco e tanto basta.

In secondo luogo si viola il principio che le sentenze in contumacia debbano essere rendute sopra una domanda giustificata. Qui invece non si richiede alcuna giustificazione, basta che il tribunale abbia la domanda con la liquidazione, anche erronea, fatta dall'istante, per doverla assolutamente aggiudicare nei termini in cui è presentata.

Il tribunale, in questo caso, diviene un semplice notaio. Infine è violato il principio che non si possa essere condannato con un solo grado di giurisdizione. Qui non v'è neppure un solo grado di giurisdizione, poichè il tribunale, come ho osservato, non giudica, non esamina, ma sottoscrive passivamente.

Io trovo che questo sistema di procedura sia esorbitante. Quindi proporrei che fossero sopresse nel comma sesto, le parole: « con dichiarazione che, non contraddetta entro cotesto termine, si avrà la liquidazione per accettata, » e che negli articoli seguenti poi si debba dire che il tribunale giudica sulla domanda *giustificata*.

PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Ho domandato la parola sull'articolo 8, e adesso siamo al 7.

PRESIDENTE. È iscritto sull'articolo 7.

SAMARELLI. Io aveva fatto già un emendamento sull'ordine d'idee accennate dall'onorevole Englen; ma l'aveva fatto all'articolo 8 del progetto della Commissione per ristabilire le norme del diritto comune intorno alla citazione del reo convenuto, appunto per quelle osservazioni che egli faceva, e per altre che vorrei aggiungere nello svolgere il mio emendamento. Se l'onorevole Englen adunque avesse la compiacenza di attendere che venga in esame l'articolo 8, allora ci potremo intendere assai meglio.

VARÈ. Avrei una sola osservazione a fare.

Anch'io mi riservavo di parlare sull'articolo 8 in un senso analogo, se non identico, a quello in cui ha parlato l'onorevole Englen, perchè anche in quell'articolo

mi pareva che non ci fosse una corrispondenza sufficiente colle regole generali della procedura. Ma osservo all'onorevole Samarelli che non si potrebbe saltare addirittura la questione e votare l'idea dell'articolo 7, perchè resterebbe in qualche parte pregiudicato l'articolo 8. Qui c'è già una dichiarazione che, decorso inutilmente tal termine, sarà la liquidazione *come accettata*.

Questa parola non bisogna votarla, quando si voglia stabilire qualche cosa di diverso.

SAMARELLI. Se è rimandato alla Commissione.

VARÈ. Io mi accontenterei di lasciare la parola come è, perchè desidererei maggiori garanzie nell'articolo 8.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che, siccome l'articolo 7 è rimandato alla Commissione, essa potrà, radurandosi, tenere presenti le osservazioni già messe in campo su quest'articolo e quelle che si riferiscono agli articoli successivi.

CAMERINI. Sull'articolo 8 farò osservare che, dovendo la Commissione occuparsi di questa materia la quale è analoga, come diceva l'onorevole Varè, tra l'articolo 7 e l'articolo 8, sarebbe bene che fosse almeno annunciato l'emendamento dell'onorevole Samarelli, e da me sottoscritto, onde la Commissione possa occuparsene e dare qualche risposta, altrimenti lunedì ci ritroveremo nel caso di dover rimandare anche questi articoli alla Commissione.

PRESIDENTE. I proponenti potrebbero compiacersi di comunicare alla Commissione le loro proposte.

Del resto, la proposta dell'onorevole Samarelli, a cui si sono aggiunti gli onorevoli, Camerini, Fara e Santamaria, è del tenore seguente:

« I convenuti dovranno eleggere anche essi il domicilio nel comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, senza escludere quella delle sentenze, saranno fatte loro nella cancelleria del tribunale. »

Il seguito di questa discussione è rimandato a lunedì.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli è invitato a venire alla tribuna onde presentare una relazione.

CENCELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per affrancazione di annualità dovute al demanio dello Stato, o da esso amministrate. (V. *Stampato n° 174-A*)

Siccome il Ministero ha già domandato l'urgenza per questo disegno di legge, così ora la domanda pure la Commissione.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Non essendovi osservazioni in contrario, questo progetto è dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

La seduta è levata alle ore 1 35.